



COMUNE DI ORBETELLO
Provincia di Grosseto

**REGOLAMENTO DEL
CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**
(Canone Unico)

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale
n. 92 del 30/12/2025

TITOLO PRIMO – OGGETTO E PRESUPPOSTO.....	5
Capo unico: Presupposto e classificazione del Comune di Orbetello.....	5
Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	5
Articolo 2 - Presupposto del Canone.....	5
Articolo 3 - Definizioni oggettive	6
Articolo 4 - Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale.....	6
TITOLO SECONDO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	7
Capo Primo: Tipologia delle occupazioni	7
Articolo 5 - Tipologia di occupazioni.....	7
Capo secondo: Procedimento amministrativo.....	9
Articolo 6 - Concessioni e autorizzazioni.....	9
Articolo 7 - Attivazione del procedimento amministrativo.....	10
Articolo 8 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo	10
Articolo 9 - Istruttoria della domanda	11
Articolo 10 - Conclusione del procedimento.....	11
Articolo 11 - Rilascio della concessione o dell'autorizzazione	12
Articolo 12 - Contenuto del provvedimento di concessione e di autorizzazione	13
Articolo 12- bis.....	13
Articolo 13 - Occupazioni di urgenza.....	14
Articolo 14 - Principali obblighi del concessionario e del titolare dell’autorizzazione.....	14
Articolo 14 -bis - Norme per l’esecuzione dei lavori	15
Articolo 15 - Sospensione e modificazione delle concessioni e autorizzazioni	16
Articolo 16 - Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell’autorizzazione.....	16
Articolo 17 - Subentro nella concessione e nell’autorizzazione.....	17
Articolo 18 - Rinnovo, proroga e disdetta della concessione e dell’autorizzazione.....	18
Articolo 19 - Anagrafe delle concessioni e delle autorizzazioni	18
Articolo 20 - Occupazioni abusive e rimozione delle opere.....	18
Articolo 21 - Procedure per particolari occupazioni.....	19
Articolo 21-bis - Posteggi riservati alle persone diversamente abili.....	20
Articolo 21 – ter - Riserve di parcheggio per strutture ricettive, autosaloni, officine di riparazione e autoscuole	20
Articolo 22 - Passi Carrabili	21
Articolo 23 - Occupazioni con impianti di distribuzione di carburanti	22
Articolo 24 - Spettacoli viaggianti.....	22
Articolo 25 - Diritto di controllo - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino	22
TITOLO TERZO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE	

DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL'AMBITO COMUNALE, NONCHE' DEL NUMERO MASSIMO DEGLI IMPIANTI AUTORIZZABILI PER CIASCUNA TIPOLOGIA O LA RELATIVA SUPERFICIE	23
Capo Primo: Superficie e tipologie.....	23
Articolo 26 - Superficie massima e suddivisione quantitativa degli impianti pubblicitari.....	23
Articolo 27 - Definizione impianti e/o mezzi pubblicitari autorizzabili.....	23
Articolo 28 - Pubblicità varia	26
Articolo 29 - Richiamo alle caratteristiche di cui al Codice della Strada ed al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.....	27
Articolo 30 - Vincoli storici ed artistici.....	27
Articolo 31 - Vincoli paesaggistici e ambientali	27
Capo secondo: procedimento amministrativo, limitazioni e divieti.....	28
Articolo 32 - Autorizzazione	28
Articolo 33 - Rilascio dell'autorizzazione.....	30
Articolo 34 - Termine per l'installazione	31
Articolo 35 - Manutenzioni e spostamenti dei mezzi pubblicitari.....	31
Articolo 36 - Sospensione delle autorizzazioni	32
Articolo 37 - Durata dell'autorizzazione, rinnovo ed estinzione.....	32
Articolo 38 - Modifica rinuncia e revoca	32
Articolo 39 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione e cause di decadenza	33
Articolo 40 - Insegne di esercizio.....	33
Articolo 41 - Modalità di installazione delle insegne di esercizio, limitazioni e divieti	34
Articolo 42 - Modalità di installazione delle targhe professionali.....	35
Articolo 43 - Concessioni.....	35
Articolo 44 - Diffusione abusiva	36
Articolo 45 - Rimozione d'urgenza e previa diffida.....	36
Articolo 46 - Difformità messaggi pubblicitari	37
Articolo 47 - Vigilanza	37
Articolo 48 - Dichiarazione	37
TITOLO QUARTO – DISCIPLINA DEL CANONE.....	38
Capo primo – determinazione del Canone, esenzioni, riduzioni e versamento	38
Articolo 49 - Soggetto tenuto al pagamento del Canone.....	39
Articolo 50 - Determinazione della superficie per le occupazioni	39
Articolo 51 - Occupazioni con passi carrabili	39
Articolo 52 - Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti e di impianti di ricarica di energia elettrica	40
Articolo 53 - Attività edile	40
Articolo 54 - Occupazioni attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	40
Articolo 55 - Occupazioni da parte di pubblici esercizi, attività artigianali alimentari e da parte di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio di prodotti alimentari	40
Articolo 56 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni	41

Articolo 57 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere	41
Articolo 58 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari	42
Articolo 59 - Tariffe annuali e tariffe giornaliere standard	43
Articolo 60 - Regole per la quantificazione del Canone.....	44
Articolo 61 - Riduzioni della tariffa standard per le occupazioni	44
Articolo 62 - Casi particolari	44
Articolo 63 - Riduzioni delle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari.....	45
Articolo 64 - Maggiorazioni della tariffa standard per la diffusione di messaggi pubblicitari.....	46
Articolo 65 - Esenzioni.....	46
Articolo 65-bis - Esenzione temporanea e facilitazioni per emergenza COVID.....	48
Articolo 66 - Modalità e termini per il versamento	49
Capo secondo: Canone per le Pubbliche Affissioni.....	50
Articolo 67 - Servizio pubbliche affissioni.....	50
Articolo 68 - Affissioni- prenotazioni- registro cronologico.....	50
Articolo 69 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio	50
Articolo 70 - Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni.....	51
Articolo 71 - Riduzioni ed esenzioni	52
Articolo 72 - Spazi privati per le affissioni	52
Capo terzo: accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria	53
Articolo 73 - Funzionario Responsabile.....	53
Articolo 74 - Accertamento	53
Articolo 75 - Sanzioni e indennità.....	54
Articolo 76 - Riscossione coattiva.....	54
Articolo 77 - Rimborsi.....	55
Articolo 77bis – Rimborsi per casi particolari.....	55
Articolo 78 - Interessi sugli accertamenti.....	55
Articolo 79 - Contenzioso	56
Articolo 80 - Disposizioni finali e transitorie.....	56

TITOLO PRIMO – OGGETTO E PRESUPPOSTO

Capo unico: Presupposto e classificazione del Comune di Orbetello

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e del TUEL, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Orbetello del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 di seguito il "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Il Canone sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (e provinciali), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, il cui corrispettivo pattuito rimane dovuto in quanto non sostituito dal Canone.
3. Ai sensi dell'art.1 co.818 della L. n.190/2019, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati del Comune di Orbetello, individuabili a norma dell'art.2, comma 7 del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n.285/92.
4. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune di Orbetello, suddiviso in categorie in base all'importanza della zona di occupazione e/o diffusione, e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi comprese quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.
5. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari comunali relative alle disposizioni tecniche per l'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra norma, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche fino alla loro scadenza, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente Canone.

Articolo 2 - Presupposto del Canone

1. Il presupposto del Canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla misura di superficie comune ad entrambi i presupposti, sicché, nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la parte comune sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Articolo 3 - Definizioni oggettive

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- per “**suolo pubblico**” e “**spazi ed aree pubbliche**” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune di Orbetello quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, per atto pubblico o privato, per usucapione ventennale conformemente agli artt.1158 e seguenti del Codice Civile, per *dicatio ad patriam* e cioè per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo volontariamente l'area a disposizione della collettività; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio;
- per “**diffusione di messaggi pubblicitari**” si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti e mezzi pubblicitari, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi; nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del Canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.ni). Rientra, pertanto, nella debenza del Canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere, indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicché vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche non richiamano la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.

Articolo 4 - Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, il Comune di Orbetello appartiene alla classe "comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti" come da suddivisione di cui al comma 826 dell'art.1 della L. n.160/2019.
2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del Canone è suddiviso, in base all'importanza, nelle seguenti categorie (zone): Zona A e Zona B (All. 1).
3. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle categorie di cui al comma 2 del presente articolo (All. 1 e 1bis), potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti ad opera della Giunta Comunale. Le strade, così come gli spazi e le altre aree pubbliche anche di nuova formazione, assumono la classificazione da quelle di maggiore categoria dalle quali si diramano o nelle quali confluiscono.
4. A ciascuna categoria, con la delibera di Giunta Comunale di fissazione delle tariffe del Canone, è assegnato un coefficiente definito "coefficiente per l'occupazione" che tiene conto della loro rilevanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, della accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, nonché della particolare utilizzazione del suolo pubblico in ragione della tipologia di occupazione.
5. Ai fini della determinazione del Canone per la diffusione del messaggio pubblicitario a ciascuna tipologia di impianto/mezzo pubblicitario, con la delibera di Giunta Comunale di fissazione delle tariffe del Canone per la diffusione pubblicitaria, è assegnato un coefficiente definito "coefficiente per la pubblicità" che tiene conto della tipologia dell'impianto/mezzo pubblicitario, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, dell'impatto ambientale e delle modalità di diffusione dei messaggi pubblicitari.

TITOLO SECONDO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Capo Primo: Tipologia delle occupazioni

Articolo 5 - Tipologia di occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art. 3 del presente Regolamento, in via permanente o temporanea, deve preventivamente richiedere ed ottenere dai competenti Servizi comunali, come di seguito individuati, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee nonché l'autorizzazione per gli impianti e mezzi pubblicitari.
2. Salvo successiva ridefinizione delle competenze ed in difetto di affidamento della gestione del Canone ad un Concessionario la Polizia Municipale è competente al rilascio del nulla osta per le concessioni/autorizzazioni per le occupazioni, ad esclusione di quelle di competenza del Servizio Patrimonio ai sensi dell'articolo 6 seguente, e per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari. Gli uffici che emettono i titoli amministrativi sono anche competenti per la gestione del Canone riferibile ai titoli amministrativi da essi rilasciati anche nel caso in cui per l'occupazione non fosse necessario il rilascio della concessione/amministrazione. Competente per le forme di pubblicità soggette a sola dichiarazione o richiesta la gestione del Canone è il Servizio Entrate.
3. Sono **permanenti** le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di **concessione**, sia non inferiore all'anno solare.
4. Sono **temporanee ovvero giornaliere** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di **autorizzazione**, sia inferiore all'anno solare e ciò anche se

periodiche e possono essere rilasciate per più annualità.

5. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle **occasionali**, soggette a semplice comunicazione da presentare al **Comando di Polizia Locale**, e cioè:
 - a. occupazioni di suolo pubblico di durata non superiore a 4 (quattro) ore per le quali non è necessaria l'emanazione di un'ordinanza in materia di circolazione stradale (es. modifica alla viabilità, chiusura strada), riguardanti:
 - traslochi
 - manutenzione del verde, potatura alberi
 - piccoli interventi di manutenzione
 - iniziative politiche al di fuori del periodo elettorale
 - iniziative sindacali
 - iniziative religiose
 - iniziative culturali
 - raccolta firme
 - raccolta fondi
 - vendite di beneficenza
 - attività promozionali
 - b. occupazioni effettuate dagli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi per una durata non superiore ad un'ora.
6. Sono occupazioni **abusive** quelle:
 - a. realizzate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione comunale ovvero in difetto di dichiarazione e/o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b. eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c. che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
 - d. mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
 - e. attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità Pubblica la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - f. effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo deroghe di legge e il sub ingresso.

Ai fini della determinazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

7. È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo e nella misura strettamente necessaria, in caso di comprovata **urgente necessità**, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno.
8. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del suo Regolamento attuativo, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.
9. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I, del D. Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001 e succ.ve modificazioni) e alla normativa nazionale, regionale e regolamentare di riferimento.

Capo secondo: Procedimento amministrativo

Articolo 6 - Concessioni e autorizzazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di carattere permanente, stagionale o temporaneo di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in parchi e aree a verde mediante occupazione attrezzata (quali arredi, pedane, fioriere, frangivento, etc...) o con strutture (quali chioschi o gazebo), distributori di carburanti e manufatti privati costruiti su suolo demaniale od appartenente al patrimonio comunale, sono autorizzate con atto del Servizio Patrimonio. Tali occupazioni sono concesse e disciplinate (durata, corrispettivo, modalità di utilizzo....) attraverso apposite autorizzazioni/convenzioni di competenza del Servizio Patrimonio.
 - a. per le occupazioni permanenti o stagionali di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate, viene rilasciato, previa istruttoria, apposito atto di concessione;
 - b. per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, viene rilasciata apposita autorizzazione.

1bis. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di carattere permanente, stagionale o temporaneo di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate sulle aree pubbliche, quali strade, piazze, vie, marciapiedi, ad esclusione di quelle descritte nel comma precedente e ad esclusione degli interventi di manomissione di suolo pubblico, eseguite mediante allestimento di aree attrezzate a servizio di attività commerciali e/o di somministrazione alimenti e bevande (quali arredi, espositori di merce, pedane, fioriere, frangivento, etc...) o installazione di strutture (quali chioschi, gazebo, stand espositivi, etc.), realizzazione di eventi (quali sagre, mercatini, fiere, manifestazioni in genere, etc.), interventi di natura edile (quali aree di cantiere, stazionamento di veicoli, macchinari per l'edificazione, depositi, ponteggi, etc.), traslochi o esecuzione di riprese cinematografiche o ad esse assimilabili, sono attribuite all'Ufficio competente."

- 1ter.** Per la presentazione delle istanze per ottenere la relativa concessione è fatto obbligo di utilizzare la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Orbetello.
2. Le concessioni o autorizzazioni rilasciate sono subordinate alle disposizioni di legge, nonché alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali. Qualora le occupazioni prevedano la costruzione o l'installazione di manufatti, impianti ed altre opere, la concessione è subordinata al rilascio del titolo abilitativo edilizio, qualora necessario.
 3. Le occupazioni di urgenza, come definite dal comma 7 dell'art.5 del presente Regolamento sono disciplinate dal successivo art.13 del presente Regolamento.
 4. Per le occupazioni che non necessitano di previa autorizzazione scritta, la ricevuta di pagamento del Canone sostituisce l'autorizzazione.
 5. Le occupazioni temporanee iniziano dalla data indicata nell'atto di autorizzazione e terminano alla data indicata nello stesso atto. Le occupazioni temporanee con finalità commerciali non possono avere durata superiore a tre mesi per ciascun anno solare.
 6. Le occupazioni stagionali hanno durata semestrale ed il periodo viene stabilito annualmente con delibera di Giunta Comunale.
 7. Le occupazioni permanenti iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Per quelle di durata pluriennale, al fine del Canone si computa la frazione del primo anno di occupazione per dodicesimi.
 8. Le occupazioni permanenti o stagionali/temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in parchi, aree a verde nonché con chioschi, distributori di carburanti e manufatti privati costruiti su suolo demaniale od appartenente al patrimonio comunale sono concesse e disciplinate (durata, eventuale corrispettivo aggiuntivo al Canone, modalità di utilizzo.....) attraverso apposite

autorizzazioni/convenzioni di competenza del Servizio Patrimonio.

Articolo 7 - Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione, ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta al Servizio competente, il quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale. Se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione, nonché indirizzo pec;
 - b) planimetria in scala 1:100 con l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta e, se trattasi di pubblici esercizi, attività artigianali del settore alimentare o esercizi di vicinato alimentari nei quali è prevista la consumazione sul posto, l'indicazione del numero di tavoli sedie etc... che si intendono collocare all'interno dell'area richiesta;
 - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari se più confacente) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale s'intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico con descrizione delle caratteristiche dell'occupazione, in ordine a tipologia di arredi, materiali e attività da svolgersi;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento e tutte quelle che l'Amministrazione Comunale intendesse porre a tutela dell'interesse pubblico generale, nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
 - g) la domanda dovrà altresì essere corredata della documentazione eventualmente richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione;
 - h) per le occupazioni connesse a lavori di natura edilizia, la domanda dovrà riportare gli estremi del titolo edilizio che autorizza l'esecuzione dei relativi interventi.
- 1bis.** Le istanze finalizzate all'ottenimento di provvedimenti autorizzativi per l'allestimento di aree attrezzate a servizio di attività commerciali, nonché per l'installazione di strutture o la realizzazione di eventi e manifestazioni in genere, devono essere presentate tramite il portale regionale STAR. La relativa pratica, che sarà registrata dal SUAP, potrà comprendere in un unico procedimento sia la richiesta di concessione di area pubblica, sia la domanda di rilascio di ogni altro provvedimento connesso all'attività e inerente all'utilizzo di spazi ed aree pubbliche.”
2. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo della concessione/autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune di Orbetello per debiti tributari. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In tal caso il Servizio competente al rilascio del titolo amministrativo richiama il richiedente della causa ostantiva, invitandolo alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.

Articolo 8 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare

nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo o del relativo spazio sottostante o soprastante, salvo le fattispecie di urgenza.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero entro i termini stabiliti dai vari regolamenti;
3. Per le domande presentate oltre i 60 giorni antecedenti l'inizio dell'occupazione richiesta, il termine di cui sopra ed ogni altro termine previsto nel presente Regolamento e collegato alla data di presentazione della domanda, decorre a partire dal sessantesimo giorno antecedente
4. l'inizio dell'occupazione oggetto di richiesta. Del differimento della data di inizio procedimento, viene data tempestiva informazione al richiedente, tramite comunicazione inviata con raccomandata A/R o posta elettronica certificata presso il recapito /pec indicato nella domanda stessa. Della presentazione di tali istanze il responsabile del procedimento dovrà dare pronta notizia al Responsabile del Servizio;
5. In caso di spedizione della domanda per mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Articolo 9 - Istruttoria della domanda

1. Il responsabile del procedimento del Settore competente in ragione della domanda di occupazione, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art.7 del presente Regolamento, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.).
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 7 giorni dalla ricezione della raccomandata o della P.E.C.. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al Responsabile del Procedimento nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta privilegiando, se necessario, l'utilizzo del fax o di altri strumenti telematici.
6. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso il pagamento, da parte del richiedente, dei diritti e spese di istruttoria da corrispondere secondo i criteri stabiliti dall'apposita deliberazione di Giunta comunale.
7. Nello svolgimento dell'istruttoria, il responsabile del procedimento, richiede al Servizio Entrate, la posizione debitoria del richiedente al fine di verificarne l'assenza di morosità.
8. Qualora il servizio della gestione dell'entrata fosse affidato ad un Concessionario, quest'ultimo deve provvedere ai sensi del presente articolo ed è possibile conferire a questi anche l'intera o parte della gestione dell'istruttoria della richiesta di occupazione, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dal Servizio comunale competente.

Articolo 10 - Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, ed acquisita l'attestazione del Servizio Entrate di regolarità della posizione tributaria del richiedente, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Responsabile del Servizio per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile del procedimento, predispone la nota di determinazione analitica del Canone, allegandola agli atti da rimettere al Responsabile del Servizio per l'emissione del relativo provvedimento.
3. Il Responsabile del Servizio, comunica a mezzo pec o altra modalità che ne garantisca la conoscenza per il destinatario, la liquidazione del Canone dovuto al richiedente invitandolo al sollecito pagamento ed al deposito della attestazione di pagamento.

Articolo 11 - Rilascio della concessione o dell'autorizzazione

1. In base ai risultati dell'istruttoria di cui al precedente art. 10, previa acquisizione del documento di pagamento del Canone se dovuto e dell'assenza di morosità pregresse, ed acquisito il pagamento delle eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, nonché di quanto dovuto a titolo di prelievo per il servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per le occupazioni temporanee, Il Responsabile del Servizio, rilascia il provvedimento richiesto, previo pagamento dei seguenti oneri:
 - marca da bollo (se dovuta);
 - deposito cauzionale (se richiesto);
 - diritti di istruttoria.”

1bis Il deposito cauzionale può essere richiesto dall'Amministrazione comunale a titolo di garanzia per la copertura di eventuali danni arrecati al suolo o alle infrastrutture pubbliche, nonché per assicurare il ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'occupazione. Il deposito è dovuto nei casi in cui l'occupazione, per natura, durata o modalità di esecuzione e quant'altro, risulti potenzialmente idonea a causare danneggiamenti alle superfici, ai manufatti pubblici ed ai luoghi interessati. La stessa garanzia potrà essere altresì richiesta quando, in relazione alle caratteristiche del sedime stradale o alla tipologia di occupazione, sussista una particolare suscettibilità del suolo a danneggiamenti.

2. L'entità della cauzione è stabilita dal responsabile del procedimento, tenendo conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche e secondo le modalità indicate dal Disciplinare tecnico dei criteri di calcolo del deposito cauzionale per occupazioni di suolo pubblico per lavori. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento Amministrativo ed è restituita al termine della concessione/autorizzazione. L'importo del deposito cauzionale viene comunicato al richiedente che provvederà a farvi fronte, previa compilazione del “modulo cauzione” da presentare all'ufficio competente al momento del ritiro dell'autorizzazione, con le seguenti modalità:
 - a) versamento di quanto dovuto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
 - b) versamento di quanto dovuto presso l'Ufficio Economato;
 - c) tramite prestazione polizza fideiussoria bancaria e/o assicurativa per gli importi superiori a € 1.000,00, con scadenza 30 giorni oltre la data della fine dell'occupazione o contenente la seguente clausola od equivalente: “la polizza ha efficacia fino al momento della liberazione del contraente dagli oneri verso il Comune di Orbetello comprovata da specifica comunicazione o dichiarazione liberatoria rilasciata dal Comune stesso”. In ogni caso deve essere previsto:
 - pagamento senza riserva entro 30 giorni dal ricevimento di richiesta scritta del Comune e senza la necessità del preventivo consenso del debitore;
 - la rinuncia da parte del richiedente la fideiussione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.

Fermo restando quanto sopra previsto, il Responsabile del Servizio, dietro motivata istanza del richiedente, può valutare l'opportunità di concedere la possibilità della garanzia fideiussoria anche per importi inferiori a € 1.000,00.

In assenza di danneggiamenti del suolo pubblico imputabili all'occupazione di cui trattasi, la restituzione del deposito cauzionale sarà effettuata di ufficio allo scadere dell'autorizzazione concessa e con le modalità indicate nel "modulo cauzione" allegato all'autorizzazione stessa. Le verifiche necessarie allo svincolo del deposito cauzionale sono effettuate dal responsabile del procedimento che predispone il provvedimento di nulla osta alla sua restituzione, lo sottopone alla firma del Responsabile del Servizio e lo trasmette all'ufficio comunale preposto allo scopo.

3. Sono comunque dovuti i seguenti diritti di istruttoria: I diritti di istruttoria sono definiti nella deliberazione di Giunta comunale di approvazione delle tariffe.
 - Occupazioni per cantieri edili e passi carrabili: € 45,00;
 - Occupazioni di qualsiasi altro genere: € 25,00;
 - Diritti di urgenza (domande presentate meno di 10 giorni prima dell'inizio): € 25,00.
4. In caso di presentazione delle istanze tramite il portale regionale star, l'assolvimento del pagamento dei diritti è soddisfatto nel pagamento dei diritti SUAP.

Articolo 12 - Contenuto del provvedimento di concessione e di autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione e planimetria esplicativa allegata;
 - b) le caratteristiche dell'occupazione, in ordine alla tipologia dell'attività da svolgersi;
 - c) la durata dell'occupazione, l'uso specifico cui la stessa è destinata e le condizioni generali e particolari all'utilizzo dell'area concessa;
 - d) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
 - e) il modulo per il versamento/svincolo della cauzione "modulo cauzione" (se la cauzione è prevista).
2. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione e planimetria esplicativa allegata;
 - b) la durata dell'occupazione, l'uso specifico cui la stessa è destinata e le condizioni generali e particolari all'utilizzo dell'area concessa;
 - c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
 - d) il modulo per il versamento/svincolo della cauzione "modulo cauzione" (se la cauzione è prevista).
3. In Corso Italia l'autorizzazione alla occupazione della sede stradale è concessa in modo da lasciare comunque lo spazio necessario al transito di una fila di veicoli in condizioni di sicurezza.

Articolo 12- bis

1. Il modulo per il versamento/svincolo del deposito cauzionale deve contenere obbligatoriamente:

- PARTE COMPILATA DAL RICHIEDENTE:

- a) estremi dell'istanza di suolo pubblico e generalità del richiedente;
- b) importo della cauzione, modalità di presentazione con copia del titolo attestante

l'avvenuto pagamento od originale della fideiussione presentata;
c) modalità di restituzione;
d) sottoscrizione del richiedente.

- PARTE COMPILATA DALL'UFFICIO:

- a) numero autorizzazione e data rilascio;
- b) nulla osta alla restituzione del responsabile del procedimento;
- c) sottoscrizione del Responsabile del Servizio.

Articolo 13 - Occupazioni di urgenza

1. Quando l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia resa necessaria per cause di forza maggiore o per motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili, di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose o persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima chiesto ed ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'occupante deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale competente al rilascio del provvedimento e al Settore lavori pubblici, a mezzo fax o telegramma, come da modello predisposto dal Comune, entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione e deve, comunque, presentare domanda per ottenere il rilascio della concessione, previo pagamento dei diritti di urgenza. La Polizia Municipale provvederà ad accertare se esistevano le condizioni per l'occupazione d'urgenza e per il rilascio del provvedimento concessorio, adeguatamente motivato e previo pagamento del Canone se dovuto.
3. Saranno considerate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza. Nei casi di cui al comma 1, l'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagi o pericoli per gli utenti della strada, compresa un'adeguata segnaletica, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare anche nel caso di interventi su strade non aperte alla circolazione veicolare, se si rende necessario tutelare l'incolumità pubblica e privata.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2, in quanto titolo provvisorio giustificativo dell'occupazione, deve essere conservato presso il luogo in cui si verifica l'occupazione stessa e deve essere esibita agli agenti addetti al controllo.

Articolo 14 - Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. Le concessioni si intendono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura ed all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione, concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
3. È fatto altresì obbligo al concessionario, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. In mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando anche l'eventuale cauzione di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.
5. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione, e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso

di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

6. Nelle aree pedonali, le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle prescrizioni tecniche previste dalla legge, dal Codice della Strada e dal suo regolamento attuativo, nonché ai regolamenti comunali disciplinanti la specifica tipologia di occupazione.
7. Le occupazioni di suolo pubblico non devono intralciare il traffico degli autoveicoli, veicoli e pedoni sulle vie o piazze o spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione o impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici o privati. Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli, veicoli e persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività industriali, commerciali e simili devono sgombrare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile, restituendolo al libero transito.
8. Le attività con locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico per allocarvi attrezzature e/o strutture a servizio delle attività a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. La domanda di occupazione deve essere corredata da idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni delle attrezzature e/o strutture, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La concessione deve essere corredata dal previo parere favorevole e vincolante dei competenti uffici comunali. Qualora le attrezzature e/o strutture siano poste a delimitazione o comunque ricomprese in aree pubbliche già oggetto di richiesta, le stesse vengono conteggiate nella richiesta principale anche ai fini della determinazione del Canone.
9. Il Concessionario e/o il soggetto titolare dell'autorizzazione deve effettuare il versamento del Canone dovuto alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione e/o di autorizzazione. Fermo restando quanto disposto dall'art.1 comma 835 della L.160/2019, per le occupazioni a servizio di attività commerciali e/o di somministrazione alimenti e bevande è comunque ammesso il pagamento del canone, o della prima rata del canone, entro 20 giorni dalla data di trasmissione della comunicazione per il ritiro della concessione richiesta.

Articolo 14 -bis - Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Tutti i lavori necessari per l'uso della concessione, nonché per il ripristino della sede viabile, dovranno essere eseguiti a cura e spese del concessionario, a perfetta regola d'arte e, quando occorra, anche sotto la diretta sorveglianza del Settore Lavori pubblici.
2. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, fra gli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto di concessione:
 - a. non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b. evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica;
 - c. evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d. evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e. collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e

privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario;

3. Ogni lavoro che interessi tutta la larghezza della sede stradale deve essere eseguito in modo da non intralciare od interrompere il traffico, salvo eccezioni o cause di forza maggiore, le quali di volta in volta, saranno motivatamente autorizzate dal Sindaco.
4. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

Articolo 15 - Sospensione e modificazione delle concessioni e autorizzazioni

1. È facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, prescrivere la sospensione delle concessioni e/o autorizzazioni, individuando altresì la relativa durata, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, nonché di modificare le concessioni e/o autorizzazioni imponendo nuove condizioni.
2. Qualora il periodo di sospensione si protragga consecutivamente oltre i cinque (5) giorni per quelle temporanee, si darà luogo d'ufficio, al rimborso del Canone in quota proporzionale per la parte eccedente detto limite.
3. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il Concessionario, in caso di gestione in affidamento del Canone, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta. Parimenti non potrà, il predetto Concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Articolo 16 - Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione

1. Il Comune **può revocare** in qualsiasi momento il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione o la rendano possibile a condizioni diverse.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato dal Responsabile del Servizio all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine il Servizio competente ai sensi degli artt. 5 e 6, si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso. Contro il provvedimento di revoca è possibile il ricorso alle autorità giurisdizionali nei termini e con le modalità stabiliti dalle leggi vigenti in materia.
4. Il concessionario e/o il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione/autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione e/o l'attivazione della fideiussione, come da regolamenti di competenza.
 - b. violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti da parte del titolare del titolo amministrativo, dei suoi collaboratori o dipendenti;
 - c. violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - d. mancato o parziale versamento del Canone alle scadenze previste;
5. La decadenza non comporta la restituzione del Canone versato né esonera dal pagamento di

quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

6. La decadenza della concessione/autorizzazione è dichiarata con provvedimento motivato dal Responsabile del Servizio e deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta.
7. Sono cause di **estinzione** della concessione/autorizzazione:
 - a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
 - c. il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.

Articolo 17 - Subentro nella concessione e nell'autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente, ad attivare non oltre 7 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art.7 del presente Regolamento.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.
4. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente ed il titolo al subentrante sarà rilasciato solo se risultano saldati i Canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione e che il subentrante non abbia debiti tributari pregressi con il Comune di Orbetello. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In tal caso l'Ufficio competente al rilascio del titolo amministrativo richiesto notifica il richiedente della causa ostativa, invitandolo alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.
5. Il subentrato non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
6. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
7. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.
8. Salvo l'avvenuta affrancazione del Canone, in caso di cessione dell'immobile con passi carrabili, il nuovo possessore è tenuto al subentro secondo le prescrizioni del comma 2 del presente articolo.

Articolo 18 - Rinnovo, proroga e disdetta della concessione e dell'autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione ha facoltà, prima della scadenza della stessa e laddove non vi siano variazioni rispetto a quanto già autorizzato può chiedere il rinnovo o la proroga con specifica istanza debitamente motivata.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune con le stesse modalità previste dall'art. 7 del presente Regolamento almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza per le occupazioni permanenti e almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza per le occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
3. Il procedimento attivato con l'istanza segue lo stesso *iter* previsto in via generale dal presente Regolamento anche con riferimento all'obbligo del pagamento del Canone dovuto.
4. Nel caso di richiesta di proroga, intendendosi come tale la richiesta di aumento del tempo dell'occupazione già concessa ma non di durata pari alla stessa e quindi tale da determinarne un rinnovo, l'istanza deve pervenire almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della data di scadenza della concessione per le occupazioni permanenti ed almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza per le occupazioni temporanee
5. Non possono essere rinnovati o prorogati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.
6. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione Comunale. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
7. La rinuncia comunicata ai sensi del precedente comma, nel caso in cui faccia riferimento ad una occupazione non ancora iniziata, comporta la restituzione del Canone eventualmente versato e del deposito cauzionale; Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione;
8. Per le occupazioni permanenti, il Canone annuo rimane comune dovuto, salvo che la disdetta sia giustificata da forza maggiore debitamente motivata e documentata. Per le occupazioni temporanee la disdetta non sottrae, in ogni caso, dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.
9. In ogni caso non sono rimborsabili gli oneri amministrativi corrisposti dal concessionario/soggetto autorizzato per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 19 - Anagrafe delle concessioni e delle autorizzazioni

1. L'Ufficio competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso ufficio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Articolo 20 - Occupazioni abusive e rimozione delle opere

1. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art. 822 della L. n.160/2019, il Comune, tramite la Polizia Municipale, procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone, per tutte le fattispecie che sostanziano le occupazioni abusive come definite dall'art.5 comma 6 del presente Regolamento nonché, qualora presente all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione

pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata eseguita..

2. Oltre alle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di scadenza del termine di durata della concessione o dell'autorizzazione per l'occupazione di
3. spazi ed aree pubbliche nonché in caso di revoca, decadenza o sospensione della stessa, il soggetto destinatario del provvedimento dovrà provvedere, indipendentemente dall'avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, entro il termine assegnato nel provvedimento comunale di concessione/autorizzazione e/o di revoca:
 - a. alla rimozione delle opere integranti l'occupazione;
 - b. alla ripulitura dell'area occupata e all'asportazione dei rifiuti;
 - c. all'asportazione dei materiali e delle cose eventualmente depositate sull'area;
 - d. alla rimessa in pristino dell'area;
 - e. alla riconsegna dell'area occupata nello stesso stato nella quale questa si trovava alla data del provvedimento comunale di concessione e/o autorizzazione.
4. Ove il destinatario non esegua quanto previsto dai precedenti commi, gli verrà notificata, anche a mezzo PEC, formale diffida ad adempiere nel termine e con le modalità che saranno stabilite dal responsabile del procedimento.
5. Nel caso in cui il destinatario non adempia neanche dopo essere stato diffidato, se non sono state prestate garanzie economiche, si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di Polizia municipale con rivalsa di spese e applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
6. Nel caso in cui il destinatario non adempia dopo essere stato diffidato e lo stesso abbia prestato garanzia a mezzo di deposito cauzionale o polizza fideiussoria, il Comune utilizzerà tale somma per eseguire i lavori che il soggetto interessato non ha provveduto a fare senza che questi possa nulla opporre.
7. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo è considerata abusiva.
8. Fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art.633 del codice penale e dall'art.20 del Codice della Strada, il Sindaco, come disposto dall'art.3, comma 16 della L. n.94/2009, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se trattasi di occupazione a fine commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 21 - Procedure per particolari occupazioni

1. Per le occupazioni temporanee a sviluppo progressivo è consentito richiedere un'unica autorizzazione recante le modalità, i tempi e la misura delle occupazioni nel loro svilupparsi nella durata e nella superficie.
2. Per gli esercenti attività commerciali in locali prospicienti la pubblica via o piazze aperte al traffico veicolare può essere autorizzata la concessione di occupazione di suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme di igiene e della circolazione, previo parere di assenso della Polizia Municipale, con le limitazioni che riterrà di prescrivere, fermo restando che i generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo e che l'occupazione è consentita solo nell'orario di apertura dell'esercizio, senza che merci e/o strutture possano permanere oltre il predetto orario.
3. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.)

non possono sostare, anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione. Per le occupazioni che non superano la durata di un'ora è sufficiente presentare la comunicazione di cui al successivo comma 4 del presente articolo.

4. Per le occupazioni occasionali di cui al comma 5 dell'art.5 del presente Regolamento va presentata una comunicazione al Comando di Polizia Locale almeno 5 (cinque) giorni prima dell'occupazione e si intendono consentite, salvo esplicito diniego.
5. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora. In ogni caso, tra una sosta e l'altra dovrà intercorrere una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri.
6. Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, condutture ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione e/o autorizzazione comunale. L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose. L'atto di concessione/autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture
7. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a ore 6 (sei) e che non arrechino pericolo per la pubblica incolumità od intralcio alla circolazione pubblica. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc... E' facoltà del Comune chiedere idonee garanzie economiche per il ripristino dell'area oggetto di occupazione. Il Comune, per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Articolo 21-bis - Posteggi riservati alle persone diversamente abili

1. A seguito di istanza scritta e qualora ricorrano gravi condizioni di disabilità della persona interessata, è possibile assegnare, mediante ordinanza, un'area di posteggio gratuito da individuarsi in prossimità della residenza/dimora del richiedente, tramite posizionamento della relativa segnaletica verticale indicante gli estremi del contrassegno autorizzato e relativa segnaletica orizzontale prevista dal vigente Codice della Strada.
2. Per l'assegnazione dell'area di parcheggio di cui sopra, il richiedente:
 - a. deve essere in possesso del contrassegno europeo per parcheggio diversamente abili (non per invalidità temporanea);
 - b. non deve avere la proprietà o la disponibilità di un'area privata di parcheggio (box, cortili, ecc.) che sia accessibile o che possa essere resa facilmente accessibile, legata alla sua dimora;
 - c. deve essere residente nel Comune di Orbetello deve svolgere la sua attività lavorativa all'interno del territorio comunale.
3. Qualora il titolare del posteggio si trasferisca in altro Comune o non abbia più necessità di utilizzare il posteggio riservato, dovrà tempestivamente comunicarlo agli uffici comunali.

Articolo 21 – ter - Riserve di parcheggio per strutture ricettive, autosaloni, officine di riparazione e autoscuole

1. Per un uso correlato all'attività, possono essere riservate aree su sedime stradale a strutture ricettive, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole. La riserva di parcheggio non può essere

rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore a 3 (tre) anni ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari dieci e di superficie non superiore a metri quadrati quaranta. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.
4. L'autorizzazione è rilasciata dalla Polizia Municipale.

Articolo 22 - Passi Carrabili

1. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del Canone, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del Canone salvo che l'amministrazione, su espressa richiesta degli interessati, abbia concesso, sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, un'area di rispetto, non superiore alla misura «convenzionale» di mq. 10, con l'istituzione del divieto di sosta indiscriminato.
2. Chiunque intenda usufruire di un passo carrabile deve fare domanda, mediante modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune indicando la lunghezza e la larghezza e specificando se c'è o meno occupazione di suolo pubblico. Alle domande dovrà essere allegata una planimetria in scala 1/200.
3. Non possono essere stabiliti passi carrabili senza la preventiva concessione rilasciata dal responsabile del procedimento competente, previa verifica:
 - del rispetto della normativa edilizia e del Codice della Strada;
 - della caratteristica della sede stradale;
 - dell'esistenza di eventuali manufatti (marciapiedi o altro);
 - delle caratteristiche e misure del passo carrabile;
 - della superficie di suolo pubblico occupato.
4. I passi carrabili oggetto di concessione e gli accessi per i quali viene disposto il divieto di sosta nell'area antistante devono essere segnalati mediante apposizione del segnale prescritto dal regolamento di esecuzione del Codice della strada (art. 120), a cura e spese dei proprietari e secondo le prescrizioni e direttive dell'ufficio comunale competente.
5. È vietata l'apposizione di cartelli diversi da quello sopraindicato così come è vietata la pubblicizzazione di passi carrabili non autorizzati.
6. La concessione del passo carrabile, che ha la durata di 29 anni ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada, viene rilasciata alle seguenti condizioni:
 - i. eventuali lavori di manomissione delle opere stradali e relativi ripristini devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, a cura e spese dell'interessato, secondo le prescrizioni ed entro i termini fissati dal Servizio Tecnico;
 - ii. la concessione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi concessi.
7. Nei casi di abusi, così come nei casi in cui si accerti che il passo carrabile non è più corrispondente alle caratteristiche ed esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, verrà disposta la revoca e la rimozione della segnalazione a spese del titolare.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda alla normativa specifica in materia (Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e Regolamento di attuazione).
9. Nei casi in cui il passo carrabile sia realizzato a raso, ossia senza la presenza di marciapiede, smusso, gradino o qualsiasi altro manufatto destinato a facilitare l'accesso dei veicoli, non è dovuto alcun canone per l'occupazione del suolo pubblico corrispondente al tratto del passo,

restando tuttavia obbligatoria la richiesta e l'ottenimento della concessione per l'uso dell'area pubblica, in quanto costituente titolo legittimante per l'esercizio del diritto di accesso veicolare sulla sede pubblica.

10. In caso di voltura e/o rinnovo della concessione di passo carrabile è sempre dovuto il pagamento dei diritti e l'assolvimento della imposta di bollo come descritti nell'art.11 del presente regolamento

Articolo 23 - Occupazioni con impianti di distribuzione di carburanti

1. Per l'installazione di impianti di distribuzione carburante e dei relativi serbatoi deve essere presentata istanza al Servizio Patrimonio secondo la vigente legge regionale, per l'ottenimento del titolo edilizio, qualora necessario, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale in materia di impianti di carburanti.
3. Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel titolo edilizio, qualora rilasciato, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Pubblica Amministrazione.

Articolo 24 - Spettacoli viaggianti

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente e inserite nell'elenco ministeriale previsto dalla legge, fra le quali:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a duecento posti;
 - d) circhi: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

La concessione per l'utilizzo delle aree pubbliche non costituisce titolo legittimante per lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante, la quale può essere esercitata esclusivamente previo rilascio della licenza di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 773/1931 – T.U.L.P.S., da parte dell'ufficio comunale competente.

Articolo 25 - Diritto di controllo - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte della Polizia Municipale o di altri soggetti debitamente autorizzati, con facoltà di prendere visione della concessione.
2. Fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 20 del presente Regolamento, se nel corso dell'accesso e dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione e/o autorizzazione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso e danni a persone, gli agenti incaricati compilano il verbale di contestazione di illecito, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.

3. La contestazione delle violazioni comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione in violazione e di procedere, se necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e di conformarsi alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione.
4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi, comunque non inferiore a 3 (tre) giorni.
5. Decorso inutilmente il termine assegnato si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile tutte le relative spese ivi comprese le eventuali spese di custodia dei materiali.
6. Dalla data di contestazione, l'occupazione ai fini del Canone è da considerarsi come abusiva.

TITOLO TERZO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL'AMBITO COMUNALE, NONCHE' DEL NUMERO MASSIMO DEGLI IMPIANTI AUTORIZZABILI PER CIASCUNA TIPOLOGIA O LA RELATIVA SUPERFICIE

Capo Primo: Superficie e tipologie

Articolo 26 - Superficie massima e suddivisione quantitativa degli impianti pubblicitari

1. La superficie complessiva degli impianti e mezzi pubblicitari e la loro suddivisione è individuata all'interno del Piano Generale degli impianti vigente (All.ti 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Articolo 27 - Definizione impianti e/o mezzi pubblicitari autorizzabili

1. Sono impianti e/o mezzi pubblicitari, non solo quelli definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.), ma anche tutti i restanti mezzi dedicati ovvero qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero di migliorare la immagine aziendale, comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità ad eccezione delle insegne.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende:

a) *Insegna di esercizio*

È da considerare "insegna di esercizio" il manufatto di proprietà privata recante scritte in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio e denominazione della Ditta e dell'Azienda rappresentata, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Non è consentito il posizionamento in luoghi diversi dalla sede dell'esercizio. Per ogni esercizio verrà ammessa una sola tipologia di insegna di esercizio; rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

b) *Preinsegna*

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzati su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

Fuori dai centri abitati, è consentito il posizionamento di pre-insegne, ai sensi dell'art.51 c.13 del Reg. Att. Codice della Strada, ad una distanza di 500 mt. prima delle intersezioni. Esse possono essere collocate ad una distanza minima, prima dei segnali stradali, pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri.

c) Sorgente luminosa

E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

d) Cartello

Si definisce "cartello" quel manufatto bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi etc... essi sono utilizzabili in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta. Qualora debba essere collocato in prossimità delle intersezioni, dovrà rispettare le distanze nel senso delle direttrici di marcia ma considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è stato apposto. Fuori dai centri abitati i cartelli possono essere posizionati parallelamente al senso di marcia rispettando la distanza di 5 metri dal limite della carreggiata. Può essere collocato un solo cartello parallelo tra due cartelli perpendicolari a metà distanza tra gli stessi. La distanza tra due cartelli paralleli non può essere inferiore a 500 metri. All'interno dei centri abitati si applicano le distanze previste dai regolamenti comunali.

e) Striscione, locandina e stendardo

Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido. L'esposizione di striscioni, come disciplinata dall'art.51 c.10 del Reg. Att. Al Codice della Strada è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente che determina, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e la corretta ubicazione dell'impianto. L'esposizione di striscioni è limitata allo svolgimento della manifestazione cui si riferisce e, comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni. Non è consentita l'installazione di striscioni in corrispondenza di intersezione.

L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente e alle ventiquattro successive allo stesso. Le locandine devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata. Per quanto concerne le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si applica l'art.51 del Reg. Att. al Codice della Strada. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine e degli stendardi entro le 24 (ventiquattro) ore successive allo svolgimento della manifestazione per il cui svolgimento sono state autorizzate, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

f) Segno orizzontale reclamistico

E' da considerarsi "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

g) *Impianto di pubblicità di servizio*

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate, autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario, che può anche essere luminoso sia per luce diretta sia per luce indiretta. L'impianto deve essere collocato in prossimità del servizio segnalato, previa autorizzazione dell'Ente e nel rispetto delle norme previste per la segnaletica stradale. Per le distanze si applicano le disposizioni prescritte dal Codice della

Strada e dal suo Reg. Att., per i mezzi pubblicitari. Il segnale deve essere conforme al modello allegato al Reg. Att. al Codice della Strada e può essere abbinato ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. L'ufficio comunale competente ha comunque la facoltà di valutare l'opportunità dell'installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica. Esplicando l'impianto/mezzo una funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità, non si considera come impianto/mezzo pubblicitario.

h) *Impianto di pubblicità o propaganda*

E' da qualificarsi "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di servizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta (es. rotor; display etc.).

i) *Mezzi pubblicitari gonfiabili*

Sono assimilabili ai palloni frenati, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili anche questi sono assoggettati al canone.

l) *Mezzi -vetrina*

Si intendono "Mezzi-vetrina" quegli spazi dedicati delle vetrine ove vengono installati, cartelli, cartelloni, adesivi o messaggi variabili, con frequenza tale da poterlo definire come mezzo pubblicitario permanente.

2. La elencazione di cui al co.1 del presente articolo è meramente esemplificativa e non esaustiva, tenuto conto dell'evoluzione costante delle forme pubblicitarie; nei successivi articoli, gli impianti diversi dai cartelli e dalle insegne di esercizio, sono indicati per brevità con il termine altri mezzi pubblicitari.
3. I mezzi pubblicitari e la segnaletica previsti dall'art.23 del Codice della Strada e definiti dall'art.47 del Reg. Att. Codice della Strada, se installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all'art.48 del citato Reg. Att. Codice della Strada.
4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

Articolo 28 - Pubblicità varia

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, rilevano anche le seguenti forme di pubblicità varia:

a) la pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata nel periodo estivo dalle ore 13.00 alle ore 16.30 e dalle ore 21.00 alle ore 7.00 e nel periodo invernale dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 7.00. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e private e di edifici di culto. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di legge;

b) il volantinaggio è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario. All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi e nei locali di pubblico spettacolo è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o simile o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori e dovrà avere dimensioni inferiori a cm.² 300. È vietata la distribuzione di adesivi;

c) la pubblicità effettuata attraverso l'utilizzo di aeromobile potrà essere autorizzata per l'esclusivo sorvolo del territorio urbano;

d) è consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti all'attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardino la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/stendardi di affittarsi/vendesi compresi. Qualora vi fossero degli spazi nelle vetrine ordinariamente deputati all'esposizione di messaggi pubblicitari, lo spazio viene considerato come uno specifico mezzo pubblicitario permanente ai sensi del presente regolamento;

e) è consentita l'installazione di impianti pubblicitari o insegne di esercizio all'interno delle stazioni di servizio di carburante, a condizione che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli accessi agli stessi. La superficie complessiva di tali impianti non deve superare il 20% dell'area occupata dalla stazione di servizio;

f) è consentita l'installazione di impianti pubblicitari all'interno delle aree di parcheggio a condizione che gli stessi non siano collocati:

- lungo il fronte stradale, salvo quelli di misura non superiore a cm. 100x140;
- lungo le corsie di accelerazione e decelerazione;
- in corrispondenza degli accessi.

La superficie di tali impianti non deve superare il 3% dell'area occupata dal parcheggio. Inoltre è consentito, in eccedenza alla superficie pubblicitaria compresa nella misura percentuale precedente, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizio per l'utilizzo dello stesso entro il limite del 2% ;

g) fermi restanti i limiti previsti dal presente regolamento, monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche, possono essere autorizzati a condizione che:

- venga acquisito parere della Polizia Locale qualora interferiscano, ai sensi del Codice della Strada, con la sicurezza e la circolazione stradale;
- se di superficie complessiva superiore a mq/lato 4 vengano spenti entro le h. 22.00 e riaccesi non prima delle h. 8.00 del giorno successivo, se in regime di orario solare, ed entro le h. 23.00 e riaccesi non prima delle h. 7.00 del giorno successivo, se in regime di orario legale e, comunque, previa acquisizione di idoneo progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell'inquinamento luminoso, e che venga acquisito parere di idoneità statica dell'impianto e corretto montaggio

delle strutture da parte di un tecnico abilitato.

2. ALTRI IMPIANTI PUBBLICITARI

Tali impianti, soggetti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e se non rientranti nelle tipologie di cui al Piano Generale degli Impianti, sono autorizzabili a condizione che presentino caratteristiche estetiche che l'ente ritenga meritevoli di tutela nell'intento di promozione della creatività e nel rispetto del decoro, dell'ornato urbano e dell'estetica cittadina e, se a messaggio variabile, previo parere viabilistico della Polizia Locale .

Articolo 29 - Richiamo alle caratteristiche di cui al Codice della Strada ed al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

1. I mezzi pubblicitari di cui all'art.47 del Reg. Att. al Codice della Strada devono rispettare le caratteristiche indicate nell'art.49 del medesimo Reg. Att. e le prescrizioni di cui all'art.23 del Codice della Strada.
2. I mezzi pubblicitari e la segnaletica previsti dall'art.23 del Codice della Strada e definiti dall'art.47 del Reg. Att. Codice della Strada, se installati fuori dai centri abitati devono rispettare le prescrizioni di cui all'art.48 del citato Reg. Att. Codice della Strada.
3. Ferme restando le prescrizioni del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, tutti gli impianti e mezzi pubblicitari autorizzabili devono rispettare le discipline, le caratteristiche, prescrizioni tecniche, materiali, strutture, posizionamento, formati, limitazioni e divieti previsti dal presente Regolamento e dal vigente Piano Generale degli impianti Pubblicitari e dai suoi allegati, che costituiscono gli Allegati da 2 a 7 del presente Regolamento.

Articolo 30 - Vincoli storici ed artistici

1. Ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1, il soprintendente, valutatene la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo ai fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Articolo 31 - Vincoli paesaggistici e ambientali

1. Ai sensi dell'art.153 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali", nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art.134 del succitato Codice, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione all'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'art.146,co.5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti all'art.146,co.8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del co.9 del medesimo art.146 del Codice dei Beni Culturali.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietata la posa in

opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole preventivo del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Capo secondo: procedimento amministrativo, limitazioni e divieti

Articolo 32 - Autorizzazione

1. È sottoposta ad autorizzazione comunale, rilasciata dalla Polizia Municipale la collocazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari o altre iniziative pubblicitarie relativi ad attrezzature e/o strutture a servizio delle attività e sull'ambiente, su strade comunali o in vista di esse e su tutte le aree pubbliche e private all'interno dei centri abitati. Al di fuori dai centri abitati la competenza a rilasciare l'autorizzazione comunale permane per quei mezzi pubblicitari che si trovano su strade di proprietà comunale o in vista di esse salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
2. Il possesso dell'autorizzazione è necessario al fine di installare l'impianto di pubblicità richiesto, in difetto l'impianto è considerato abusivo. Il documento di autorizzazione deve essere esibito su richiesta degli addetti alla vigilanza.
3. Le autorizzazioni, ai sensi del Codice della Strada, salvo casi particolari, hanno validità triennale e sono rinnovabili.
4. **La domanda di autorizzazione** deve essere redatta su carta legale utilizzando il modello scaricabile dal sito del Comune copia e deve contenere:
 - a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - b. in caso di società occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., l'indirizzo pec;
 - c. il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica – nonché, se posseduto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata - per comunicazioni inerenti alla pratica;
 - d. l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare ogni singolo impianto, con l'autodichiarazione di conoscere o sottostare a tutte le condizioni e disposizioni previste nel Piano Generale degli impianti e dal presente regolamento;
 - e. il progetto di insegna o cartello, in scala tale da individuare tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico italiano), debitamente sottoscritto anche dal titolare dell'azienda costruttrice;
 - f. descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto, o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi, con l'indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;
 - g. documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante, oltre apposita pianta planimetrica ove deve essere riportata la posizione del mezzo pubblicitario per il quale si chiede l'autorizzazione;
 - h. autodichiarazione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, e che l'impianto nelle sue varie componenti risponde alle normative vigenti in ordine alla pubblica incolumità;

- i. firma del progetto di professionista iscritto all'albo dei geometri, ingegneri e architetti;
- j. nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

5. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari deve essere presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, può essere allegata una sola copia del bozzetto stesso.
6. Copia della domanda protocollata viene restituita con l'indicazione:
 - a. della data e numero di ricevimento al protocollo dell'ente;
 - b. del funzionario responsabile del procedimento, della ubicazione del suo ufficio, dell'indirizzo di posta elettronica e dei numeri di telefono;
 - c. del termine entro il quale sarà emesso il provvedimento.

La procedura di cui sopra dovrà eseguirsi anche per ogni modificazione che si intenda apportare al mezzo pubblicitario o di arredo già autorizzato.

Articolo 33 - Rilascio dell'autorizzazione

1. La Polizia Municipale esaminerà le richieste in base all'ordine cronologico di presentazione.
2. Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 è sospeso nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione che dovrà essere prodotta, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta di integrazione. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta, la domanda verrà rigettata.
4. Nello svolgimento dell'istruttoria, il Funzionario responsabile del procedimento, richiede provvede alla liquidazione del "Canone" sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria, nonché verifica l'assenza di morosità per tributi comunali pregressi. Acquisiti i dati l'incaricato della liquidazione comunica al richiedente il Canone dovuto il ragione della sua richiesta affinché provveda entro giorni 5 dalla ricezione della comunicazione al versamento delle somme dovute, fornendo copia dell'attestazione di versamento.
5. L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che il richiedente si impegni a provvedere alla periodica manutenzione del relativo impianto e il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzioni e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. L'autorizzazione è comunque rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi.
6. In caso di inottemperanza delle suddette prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti tributari e/o patrimoniali o per debiti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.
8. Nell'autorizzazione previo richiamo e riporto degli obblighi che sussistono in capo ai titolari dell'autorizzazione, come definiti dall'art.54 del Reg. Att. Codice della Strada, si indica:
 - a. l'indicazione della chilometrica progressiva dove è autorizzata l'installazione;
 - b. il tipo di impianto;
 - c. la prescrizioni relative all'installazione ed al programma di manutenzione dell'impianto;
 - d. la durata e la data di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione che devono essere riportate in maniera visibile sull'impianto pubblicitario ai sensi dell'art.55 del Reg. Att. del Codice della Strada;
 - e. il divieto di collocare mezzi pubblicitari recanti messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello stesso mezzo pubblicitario (es. "spazio libero", per questa pubblicità telefonare...);

- a. l'importo del Canone dovuto in ragione della tipologia del mezzo/impianto pubblicitario e della durata della diffusione;
9. Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso accordate fatti salvi i diritti dei terzi ed in seguito al versamento dell'importo dovuto oltre che per il Canone anche degli oneri relativi alle operazioni tecnico-amministrative. Il ritiro dell'autorizzazione, se non già inviata in via telematica deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio. Copia del provvedimento autorizzativo rilasciato, dovrà essere inviato al Servizio Entrate, o se vi è affidamento della gestione dell'entrata al Concessionario, per i relativi adempimenti.
 10. L'intervenuta variazione della denominazione o della ragione sociale, deve essere comunicata dal titolare dell'autorizzazione attraverso una dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000. Tale comunicazione è unica anche qualora il soggetto sia titolare di più autorizzazioni, debitamente elencate nella comunicazione.
 11. Il soggetto autorizzato è l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni provocati a persone o cose in conseguenza dell'installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti pubblicitari, rimanendo esente da ogni responsabilità il Comune. Ogni intervento manutentivo deve essere previamente comunicato alla Polizia Municipale con il quale si dovranno concordare le modalità di svolgimento dell'intervento manutentivo che, comunque, non potrà protrarsi per più di 90 giorni per l'intera durata dell'autorizzazione.
 12. Qualora la domanda non possa essere accolta il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, avvia la procedura di cui all'art.10 bis della L. n.241/1990.
 13. Nel caso di cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizioni autorizzate, deve essere presentata dal subentrante, tempestivamente e comunque non oltre gg.30 dal predetto trasferimento, apposita domanda di voltura corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento. Il provvedimento di voltura è rilasciato a condizione dalla regolarità dei versamenti dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria interessata dalla cessione e senza rimborso alcuno per il subentrato. In difetto di comunicazione del subentrante nei modi e termini summenzionati, l'esposizione è considerata abusiva.

Articolo 34 - Termine per l'installazione

1. Il termine per l'installazione degli impianti/ mezzi pubblicitari permanenti viene fissato nel provvedimento di autorizzazione in ragione della tipologia dell'impianto, in mancanza nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di pubblicità permanente e nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di pubblicità temporanea.
2. Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, il soggetto autorizzato deve osservare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione nonché quanto previsto dalla normativa vigente. Il mancato rispetto delle predette prescrizioni determina la revoca dell'autorizzazione, previa diffida, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.
3. Qualora il Comune accerti la mancata installazione entro il termine di cui al co.1 del presente articolo, si determina la decadenza automatica dell'autorizzazione e di ciò viene data comunicazione al soggetto richiedente con le medesime modalità di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 35 - Manutenzioni e spostamenti dei mezzi pubblicitari

1. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare opportuni interventi di manutenzione o sostituzione delle forme pubblicitarie installate od effettuate che risultino o siano diventate non consone al decoro dell'ambiente urbano o pregiudichino il pubblico interesse.
2. Il Comune potrà pure disporre lo spostamento temporaneo o permanente di impianti pubblicitari ed altro materiale adibito all'affissione od alla pubblicità in altre posizioni o località, sia per

necessità estetiche quanto per forza maggiore, ovvero in caso di demolizioni di edifici, nuove costruzioni o per esigenze di servizio, circolazione od altri motivi di pubblica utilità.

Articolo 36 - Sospensione delle autorizzazioni

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, prescrivere la sospensione delle autorizzazioni, individuando altresì la relativa durata, senza diritto d'indennizzo alcuno ai titolari.
2. Qualora il periodo di sospensione si protragga consecutivamente oltre i quindici (15) giorni, si darà luogo al rimborso d'ufficio del Canone in quota proporzionale per la parte eccedente detto limite.
3. I titolari saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Articolo 37 - Durata dell'autorizzazione, rinnovo ed estinzione

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art.53 del Reg. Att. al Codice della Strada, ai fini della disciplina del Canone, le autorizzazioni sono: permanenti, quando le forme di pubblicità effettuate a mezzo impianti o manufatti di carattere stabile, sono autorizzate per più anni e comunque non inferiore all'anno solare; temporanee quelle di durata inferiore all'anno solare.
2. Chiunque, compreso il soggetto già titolare dell'autorizzazione in scadenza, se in regola con i versamenti dovuti e con le prescrizioni dell'autorizzazione, può presentare domanda di autorizzazione entro i sessanta giorni e non prima di novanta giorni antecedenti alla data di scadenza dell'autorizzazione. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione. L'autorizzazione per le insegne si rinnova tacitamente alla scadenza salvo variazioni della titolarità.
3. In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.
4. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:
 - a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 38 - Modifica rinuncia e revoca

1. La modifica del messaggio pubblicitario, sarà autorizzata previo espletamento della procedura di cui all'art.53, co.8, del Reg. Att. al Codice della Strada e previa verifica dell'avvenuta corretta installazione del mezzo pubblicitario autorizzato.
2. Il soggetto titolare di autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, rinuncia anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza dell'autorizzazione. Per le diffusioni permanenti il Canone annuo rimane comunque dovuto ma va applicata, una riduzione percentuale commisurata per il periodo residuo dalla data della ricezione della disdetta rispetto alla scadenza ordinaria. Per le diffusioni temporanee la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari per la diffusione permanente nel corso dell'anno a cui non abbia fatto seguito la comunicazione di rinuncia di cui al co.2 del presente articolo, non dà diritto ad alcun rimborso o sottrazione dell'obbligo del versamento del Canone annuo.
3. Il Comune ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento per motivi

di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo, ma provvedendo al parziale rimborso del Canone versato, commisurato all'effettivo periodo di esposizione dell'impianto pubblicitario. In tal caso, il Comune può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

Articolo 39 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione e cause di decadenza

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare ed adempiere gli obblighi e le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, che non può essere ceduto a terzi, nel pieno rispetto dell'art.54 del Reg. Att. al Codice della Strada.
2. Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata la targhetta di identificazione ai sensi e per gli effetti dell'art.55 del Reg. Att. al Codice della Strada.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto pubblicitario e il dispositivo di identificazione in buono stato di manutenzione ed è pertanto responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti, ivi compresi, gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione. L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica e/o sicurezza, l'Amministrazione comunale, allorchè non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca l'autorizzazione e provvede alla rimozione d'ufficio dell'impianto, addebitando agli interessati le relative spese.
4. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a sollevare o comunque tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che possa essere avanzata in relazione a concessioni ed autorizzazioni di pubblicità e/o di impianti pubblicitari. Altresì, senza eccezioni o limiti di sorta, è esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sottoforma di ripetizioni di canone.
5. Provvedere al versamento del Canone alle scadenze prefissate dal presente regolamento, pena la decadenza dell'autorizzazione.
6. Sono comunque ulteriori cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a. il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b. l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c. il mancato ritiro dell'autorizzazione rilasciata, senza giustificato motivo, entro giorni 10, salvo che il titolo non sia stato inviato al richiedente a mezzo pec.
7. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
8. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 40 - Insegne di esercizio

1. Le insegne di esercizio, si distinguono in base alla loro collocazione, in:
 - a. insegna frontale del tipo monofacciale;
 - b. insegna su tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività cui si riferiscono;
 - c. insegna collocata su supporto proprio;
 - d. insegna a bandiera.
2. Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono.

3. Rientrano nel novero delle insegne di esercizio anche:
 - a) avvisi al pubblico superiori al metro quadro quando sono installati nella sede dell'attività;
 - b) targa professionale: manufatti rigidi, opachi, monofacciali, di superficie non superiore ai 100 cm quadrati installati all'ingresso della sede dell'attività alla quale si riferisce;
 - c) stendardo (se utilizzato come insegna di esercizio): manufatti bifacciali opachi, bidimensionali, realizzati in stoffe e privo di rigidità;
 - d) vetrofanie: manufatto in pellicola adesiva da apporre su vetrina;
 - e) pubblicità effettuata con veicoli (in conto proprio): manufatti monofacciali non luminosi installati su autovetture ad uso privato ed a titolo non oneroso, utilizzate per il trasporto delle persone o cose dell'attività a cui si riferiscono;
 - f) monitor, schermi, videowall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche, consentiti nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal presente Regolamento e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

Articolo 41 - Modalità di installazione delle insegne di esercizio, limitazioni e divieti

1. Salvo ulteriori prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio competente territorialmente, l'installazione delle insegne di esercizio (cassonetti, pannelli, lettere singole scatolate, ecc.) del tipo monofacciale, con sporgenza massima di cm 20 dal filo facciata, e, nel caso di coperture con funzioni "paravista", a "mantovana" o a "capottina" (a condizione che non vengano occultati infissi decorati o inferriate di pregio e che siano installate in armonia prospettica- dimensionale con le partizioni architettoniche dell'edificio), di colore chiaro, anche recanti messaggi pubblicitari a condizione che restino contenute all'interno della luce della vetrina, è ammessa in allineamento con altre eventualmente esistenti sullo stesso edificio:
 - a. nell'apposita fascia portinsegna;
 - b. negli spazi all'uopo riservati (diversi dalla fascia portinsegna) e già previsti in sede di progettazione delle opere e approvate dall'amministrazione degli stabili;
 - c. nello spazio sopra-illuminato, a condizione che non vengano compromessi i valori aeroilluminanti, certificati con documentazione rilasciata da tecnico abilitato;
 - d. nel rispetto dello stile e del decoro dello stabile;
 - e. sul tetto dell'edificio nel quale ha sede l'attività pubblicizzata, purché riportanti esclusivamente la denominazione sociale e marchio dell'attività stessa, in modo tale che non alterino la sagoma complessiva degli edifici;
 - f. all'interno della vetrina;
 - g. sui vani finestra;
2. con pannelli monofacciali opachi o luminosi a condizione che non vengano compromessi i valori aeroilluminanti;
3. con dicitura a neon filiforme a condizione che vengano protette con schermatura trasparente;
4. con decorazione a pellicola adesiva (vetrofania). I messaggi pubblicitari in genere apposti su vetrina non devono superare il 50% della superficie della vetrina. Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico le decorazioni devono essere realizzate nei colori prescritti dalla competente soprintendenza. È fatto salvo il rispetto delle policromie dei marchi registrati (documentati) con rivendicazioni dei colori, purché non si tratti di stabili vincolati sotto il profilo architettonico o storico.
 - a. su vetrina;
 - b. non sono consentiti cassonetti monofacciali da collocare all'interno degli androni d'ingresso dei palazzi.
5. L'installazione delle insegne di esercizio del tipo bifacciale c.d. "a bandiera" è immessa

unicamente se realizzata a lettere singole scatolate o a cassonetti singoli o al neon filiforme su facciata nel rispetto di un'altezza minima da terra di cm. 400, con sporgenza non superiore di cm. 120 dal filo di facciata, compresi i supporti di sostegno. Lo sviluppo verticale delle insegne non dovrà superare l'altezza di due piani. Fatte salve le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dal Reg. Att. del Codice della Strada, dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime:

6. -15 mt. prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
7. 10 mt. dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione.
8. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Le insegne di esercizio non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. Fanno eccezione alle sopra menzionate distanze le insegne di esercizio relative a farmacie, rivendite di tabacchi, posti telefonici, banchi lotto o altri servizi pubblici, la cui esposizione è obbligatoria per legge nonché quelle relative ad attività esercitate in edifici dotati di portici e/o gallerie di uso pubblico. In quest'ultimo caso devono rispondere a caratteristiche di unitarietà per l'intero ambito di collocazione (all'interno della galleria o portico) ed avere altezza minima di montaggio di cm. 250.
9. Le insegne su pali sono unicamente ammesse su aree e supporti privati ad un'altezza da terra non superiore a mt. 10 e dovranno mantenere una distanza non inferiore a mt. 0,5 dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina.
10. L'installazione delle insegne di esercizio deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla SCIA.
11. Ai titolari di insegne regolarmente autorizzate e temporaneamente coperte da ponteggi di cantiere, a condizione che il proprietario del ponteggio rilasci il proprio benestare, è autorizzata l'installazione di uno stendardo sul paraschegge.
12. E' vietato, pena revoca dell'autorizzazione, utilizzare le insegne di esercizio per promuovere loghi, marchi o prodotti di altri soggetti diversi da quello autorizzato.

Articolo 42 - Modalità di installazione delle targhe professionali

1. L'installazione di targhe professionali, è ammessa, previa autorizzazione da richiedere alla Polizia Municipale, secondo le prescrizioni previste dalla legge con autocertificazione del richiedente attestante la regolare iscrizione dell'Ordine o Collegio:
 - a. su facciata, purché contenuta nella bugna, se esistente;
 - b. in apposito porta targhe se esistente;
 - c. all'interno della porta a vetri dell'ingresso;
 - d. su cancellata, nei casi di mancanza di altra posizione idonea.
2. Le targhe professionali devono essere realizzate in ottone, acciaio, cristallo, pietra o comunque altro materiale pregiato consono al rivestimento dell'edificio.
3. L'installazione delle targhe professionali deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dall'autorizzazione.

Articolo 43 - Concessioni

1. Il Comune può concedere inoltre a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari, anche con valenza di pubblica utilità; può concedere inoltre l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale ovvero lo sfruttamento ai fini pubblicitari di spazi risultanti dal Piano vigente.
2. La concessione viene rilasciata mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica o in altro modo consentito dalla legge.
3. Se si intende procedere all'assegnazione per lotti, la loro composizione viene stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità.

4. La concessione comporta, oltre al pagamento del canone di concessione o di affitto dell'impianto di proprietà Comunale, anche la corresponsione del Canone.
5. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare (o da utilizzare di proprietà comunale), la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione, la cauzione e simili. Rimane comunque dovuto il Canone disciplinato da presente Regolamento.

Articolo 44 - Diffusione abusiva

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalle autorizzazioni, per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.
2. Sono altresì considerate abusive:
 - a. le pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti del Canone;
 - b. le pubblicità non rimosse a seguito di denuncia di cessazione.
3. Le pubblicità abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni; in caso di inadempienza vi provvede il Comune, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il Canone e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.

Articolo 45 - Rimozione d'urgenza e previa diffida

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 20 del presente Regolamento, si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del Comune, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.
2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o con altre forme idonee per l'opportuna conoscenza del destinatario con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e il conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia.
3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il Comune diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
4. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare.

In difetto l'occupazione del mezzo pubblicitario si considera abusiva. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

Articolo 46 - Difformità messaggi pubblicitari

1. I messaggi esposti in maniera difforme alle autorizzazioni rilasciate devono essere resi conformi all'autorizzazione medesima. Il responsabile del procedimento comunica al titolare dell'autorizzazione la contestazione della difformità ed assegna il termine di dieci giorni per l'adeguamento del messaggio, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. Contestualmente il responsabile del procedimento con il medesimo atto comunica l'avviso di avvio del procedimento per la revoca dell'autorizzazione nel caso di mancato adeguamento del messaggio nel termine assegnato.
2. In ogni caso, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.

Articolo 47 - Vigilanza

1. Gli Enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato nonché sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate entro 10 giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Articolo 48 - Dichiarazione

1. Non sono soggette al rilascio dell'autorizzazione ma a dichiarazione, le seguenti tipologie di pubblicità temporanea:
 - a) iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi su cartelli di negozi, sulle maniglie, gli zerbini, i pavimenti e cose simili;
 - b) pubblicità temporanea relativa alla vendita e locazione di immobili inferiori a mezzo metro quadrato;
 - c) pubblicità temporanea su ponteggi o su recinzioni di cantieri o su baracche e attrezzature di cantieri;
 - d) pubblicità ordinaria anche luminosa o illuminata, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico anche se visibile all'esterno, salvo che interessi edifici o superfici scoperte soggette a vincolo o a condizione che non interessi l'area di ingresso di detti luoghi o ne costituisca l'insegna principale;
 - e) pubblicità effettuata a mezzo di aeromobili;
 - f) pubblicità collocate all'interno delle vetrine, senza interessare i cristalli o effettuate con dispositivi elettrici o elettronici luminosi o illuminati, inferiori a mezzo metro quadrato a condizioni che non siano su questi reclamate le ragioni sociali;
 - g) pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico;
 - h) pubblicità in forma ambulante;

- i) pubblicità sonora nelle forme previste;
 - j) volantinaggio; la dichiarazione deve contenere la puntuale indicazione del numero e individuazione del personale addetto al volantinaggio e i luoghi dove intende essere effettuato e deve essere previamente vistata dalla Polizia municipale. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;
 - k) pubblicità effettuata con persone circolanti con cartelli e/o sponsorizzate;
 - l) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata nei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - m) pubblicità su veicoli; per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli la dichiarazione va presentata al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo e l'attestazione del versamento del canone dovuto;
 - n) pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie (camion vela ecc.) fatte salve le limitazioni previste in materia dal vigente codice della strada;
 - o) pubblicità fonica.
2. E' altresì soggetta a dichiarazione la variazione della pubblicità, per i mezzi di cui al comma 1, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al Canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; e' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione, deve essere presentata almeno 7 giorni prima della diffusione del messaggio pubblicitario al Servizio Entrate, ovvero al Concessionario in caso di affidamento, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune; il funzionario incaricato, constatata la validità della comunicazione/dichiarazione, liquida il Canone dovuto e lo comunica al dichiarante e solo dopo averne ricevuta attestazione di pagamento rilascia copia debitamente timbrata e vistata. La copia rilasciata dovrà essere esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza e sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione.
4. Costituisce pregiudiziale causa ostativa all'esposizione pubblicitaria, sia per le casistiche di cui al presente articolo che per quelle soggette ad autorizzazione, l'esistenza di morosità del dichiarante nei confronti del Comune per debiti tributari, patrimoniali e per debiti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. In tali casistiche deve essere comunicata al dichiarante/richiedente il motivo della causa ostativa con indicazione del debito scaduto e non pagato, specificando che, ai sensi del presente comma, l'esposizione pubblicitaria non è autorizzata. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito.

TITOLO QUARTO – DISCIPLINA DEL CANONE

Capo primo – determinazione del Canone, esenzioni, riduzioni e versamento

Articolo 49 - Soggetto tenuto al pagamento del Canone

1. Il Canone è dovuto al Comune di Orbetello dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido, con il titolare dell'autorizzazione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari per i quali ai sensi del presente regolamento è sufficiente la dichiarazione, il soggetto tenuto al versamento del Canone è il dichiarante da intendersi come soggetto autorizzato e ciò quando anche dovesse cedere la disponibilità dello spazio pubblicitario ad altro soggetto.
3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
4. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.
5. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Articolo 50 - Determinazione della superficie per le occupazioni

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni e simili di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee fra loro.
3. Le superfici di occupazione sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato o metro lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. Sono soggette a canone anche le occupazioni effettuate con giochi per bambini quali cavallini elettrici a dondolo e simili (Kiddie rides), purché muniti della documentazione attestante la loro agibilità di cui al D.M. 18 maggio 2007 e ss.mm.ii. ed autorizzazione ex art. 69 del TULPS, nonché panchine ed altri elementi di arredo all'area occupata.
5. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre, per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.
6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni temporanee sono calcolate in ragione del 10%.

Articolo 51 - Occupazioni con passi carrabili

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili e degli accessi a raso con rilasciato divieto di sosta si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.
2. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono

ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente e fino a quella data il Canone rimane comunque dovuto.

3. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a venti annualità dello stesso. L'affrancamento vale anche nei confronti dei successivi proprietari dell'immobile cui il passo carrabile è asservito.

Articolo 52 - Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti e di impianti di ricarica di energia elettrica

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.

Articolo 53 - Attività edile

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella risultante dal prodotto della lunghezza per la larghezza di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.
2. Non sono rilasciate autorizzazioni di occupazione con ponteggi edili nelle vie e piazze facenti parte delle aree pedonali del centro storico di Orbetello Centro e del centro storico di Talamone, per il periodo dal 01 Luglio al 31 Agosto compreso. Eventuali richieste per occupazioni relative ad interventi di urgenza dovranno essere documentate da atti amministrativi idonei a documentarne la necessità, quali ordinanze, decreti, provvedimenti contingibili e urgenti, rapporti tecnici di emergenza o segnalazioni certificate da autorità competenti. Al ricevimento della istanza verrà provveduto all'esame di detta documentazione al fine della valutazione sull'eventuale rilascio della concessione.

Articolo 54 - Occupazioni attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici, in deroga al criterio generale, sono considerate in ragione del:
 - 50% fino a 100 mq.;
 - 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq.;
 - 10% per la parte eccedente 1000 mq..

Articolo 55 - Occupazioni da parte di pubblici esercizi, attività artigianali alimentari e da parte di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio di prodotti alimentari

1. Per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali alimentari e per gli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, nei quali, nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, viene consentito il consumo immediato di prodotti acquistati, senza alcun servizio assistito di somministrazione, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi, sia in modo permanente che temporaneo, finalizzata al consumo di alimenti e bevande da parte della clientela degli esercizi stessi, purché venga lasciato libero non meno di ml. 1,50 di larghezza del marciapiede per il passaggio dei pedoni e carrozzelle in genere e previa

verifica della compatibilità urbanistica edilizia e paesaggistica.

2. L'occupazione della sede stradale può essere concessa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione.
3. L'occupazione di suolo pubblico è consentita sul fronte e, di norma, in adiacenza del pubblico esercizio, con una larghezza massima pari all'interasse dei muri perimetrali dell'esercizio commerciale, salvo che lo stato dei luoghi non consenta larghezze maggiori. Qualora la richiesta interessi proprietà adiacenti, il richiedente dovrà munirsi del nulla-osta a firma dell'avente titolo sul fronte interessato, ferma restando l'espressione delle valutazioni del Servizio di Polizia Municipale.

Articolo 56 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:
 - a) classificazione in zone d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente Regolamento;
 - b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari se più confacente in ragione della tipologia di occupazione, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione alla sua localizzazione, all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché al vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie e modalità di occupazione, come previsto dal comma 3 dell'art.4 del presente Regolamento, dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, tenuto conto altresì dei costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia. I coefficienti vanno applicati sulla tariffa standard di legge.
2. È facoltà della Giunta, in sede di deliberazione delle tariffe del Canone e fissazione dei coefficienti, prevedere delle specifiche maggiorazioni dei coefficienti in ragione della particolarità della tipologia dell'occupazione e della sua durata sino alla misura del 200%.
3. Il Canone può essere maggiorato se oneri, ordinariamente a carico dell'occupante derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, sono adempiuti dal Comune, giusta determinazione del responsabile del procedimento.
4. Non sono soggette al Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima superficie di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
5. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

Articolo 57 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicate per la tariffa

forfettaria di **euro 1,50** (uno/50).

2. In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto al Comune di Orbetello non può essere inferiore a euro 800,00.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete e non anche per le antenne che costituiscono occupazione autonoma.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno, al seguente indirizzo pec protocollo@pec.comune.orbetello.gr.it
5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
7. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Articolo 58 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata tramite la previsione di coefficienti, per le specifiche diffusioni, in base al maggiore o minore impatto ambientale degli impianti e mezzi pubblicitari autorizzati, alla loro tipologia ed alla loro incidenza sull'arredo urbano, alla superficie e all'eventuale illuminazione.
2. Nella delibera di Giunta di determinazione delle Tariffe sono stabiliti i coefficienti moltiplicatori che vanno applicati sulla tariffa standard per legge. Nella predetta delibera la Giunta può definire per specifiche ed individuate tipologie di diffusione di messaggio pubblicitario delle maggiorazioni dei coefficienti sino alla misura massima del 200%.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del Canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, il Canone dovrà essere commisurato soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, il Canone andrà ragguagliato alla totalità della superficie comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest'ultima abbia - per dimensioni, forma, colore, mancanza di separazione grafica rispetto all'altra - le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo.
4. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il Canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
5. Le superfici da trecento centimetri quadrati ed inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato mentre le superfici superiori al metro quadrato si arrotondano alla metratura successiva.

6. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di plurimi messaggi pubblicitari, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del Canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
8. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. La pubblicità esposta attraverso cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati, centri commerciali o comunque in qualunque esercizio utilizzati, qualora il messaggio abbia il medesimo oggetto e/o promuova il medesimo prodotto o lo stesso soggetto si considerano come un'unica inserzione dello stesso cartello perché assolvono ad una medesima funzione pubblicitaria.
9. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
10. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro senza soluzione di continuità e quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.
11. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il Canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio. Il Canone è in ogni caso dovuto dai rimorchi, in quanto considerati come veicolo autonomo.
12. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, il Canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
13. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il Canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
14. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il Canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
15. Per la pubblicità sonora il Canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
16. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il Canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
17. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte del Servizio Entrate, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione di cui all'art.52 del presente Regolamento e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte.

Articolo 59 - Tariffe annuali e tariffe giornaliere standard

1. **La tariffa standard annua**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protraggano per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima Legge. Per il

Comune di Orbetello, in base alla sua popolazione, la tariffa standard annua di legge è pari ad € **40,00**.

2. **Per le occupazioni del sottosuolo** la predetta tariffa standard annua è ridotta ex lege ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. **La tariffa standard giornaliera**, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima Legge. Per il Comune di Orbetello, in base alla popolazione, la tariffa giornaliera standard di legge è pari **ad € 0,70**.
4. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte dell'utilizzatore, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e della tipologia del messaggio pubblicitario è effettuata utilizzando gli appositi coefficienti territoriali deliberati annualmente dalla Giunta in sede di approvazione delle tariffe per il Canone.
5. Le tariffe e i coefficienti possono essere modificati per le annualità successive con la delibera di Giunta comunale di determinazione delle tariffe. In difetto di modifica si intendono confermate le tariffe fissate per l'anno precedente.

Articolo 60 - Regole per la quantificazione del Canone

1. **Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti** il Canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno e frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni o le diffusioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone annuo viene determinato in base all'effettivo utilizzo del primo anno di occupazione diviso in dodicesimi.
2. **Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee ovvero giornaliere**, il Canone è calcolato per giorno di occupazione.
3. La tariffa in via ordinaria, al netto delle riduzioni di superficie e tariffarie, previste si determina attraverso la seguente procedura:
4. Tariffa standard di legge (annua per le permanenti, giornaliera per le temporanee) x coefficiente territoriale x coefficiente di valutazione economica x superficie.

Articolo 61 - Riduzioni della tariffa standard per le occupazioni

1. Per le **occupazioni** su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio tariffa standard è ridotta del 50%.
2. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e sovrastanti il suolo la tariffa standard è ridotta ad $\frac{1}{4}$.
3. Per le **occupazioni temporanee**, la tariffa standard è ridotta:
 - a) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad $\frac{1}{4}$;
 - b) per le occupazioni giornaliere fino a 12 ore: riduzione del 50%;

Articolo 62 - Casi particolari

1. Il suolo pubblico occupato, occasionalmente e temporaneamente, in occasione delle ricorrenze del Santo Patrono e per lo svolgimento dei mercati e sagre occasionali (Fiera Mercato

dell'Antiquariato, *Gustatus*, Sagre, Mercato Promozionale dell'Artigianato e Mercato Contadino) sono soggette ad una tariffa specifica, precisata nella delibera di Giunta Municipale di determinazione delle tariffe, a meno che non ne sia disposto l'esonero dal Canone tramite apposito atto della Giunta Municipale.

2. Per le occupazioni di cui al comma 1 del presente articolo, la tariffa specifica è comunque ridotta:
 - per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali che eccedano la superficie di 10 mq, del 20%;
 - per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 20%;
 - per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 20%;
 - per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori handicap o di giovani disoccupati, del 30%;
 - per le occupazioni effettuate dalle attività commerciali in occasione di manifestazioni promosse o con la collaborazione dell'Amministrazione comunale, del 25%. La Giunta Comunale può prevedere la riduzione fino al 90% dell'importo del canone per le associazioni senza scopo di lucro.
3. La Giunta Comunale può prevedere ulteriori agevolazioni, rispetto a quelle già previste dal presente Regolamento, per soggetti interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, fino alla totale esenzione del canone.”
4. La Giunta Comunale può prevedere la riduzione fino al 90% dell'importo del canone per le associazioni senza scopo di lucro.”
5. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate in zone nelle quali insistono aree adibite a parcheggio a pagamento, non trova la consueta applicazione del procedimento ordinario di determinazione del canone basato su tariffe e coefficienti di cui al relativo allegato.
6. Ai fini del calcolo dell'importo dovuto, l'area oggetto di occupazione è suddivisa nelle seguenti porzioni:
 - a) Area coincidente con gli stalli di sosta a pagamento, per la quale è previsto il pagamento della tariffa per i parcheggi a pagamento approvata dalla Giunta Comunale applicando la seguente formula:
$$\text{n. stalli di sosta occupati} \times \text{ore di occupazione (fino al limite massimo dell'orario di pagamento previsto)} \times \text{tariffa oraria del parcheggio (stabilita con apposito provvedimento)} \times \text{n. giorni di occupazione.}$$
 - b) Area restante, adibita al pubblico transito pedonale o veicolare, per la quale è dovuto il pagamento del canone di cui al presente regolamento calcolato sulla base delle tariffe approvate con apposita Delibera della Giunta Comunale, in relazione alla specifica tipologia di occupazione.

Articolo 63 - Riduzioni delle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Sono previste le seguenti riduzioni della tariffa standard per **la diffusione di messaggi pubblicitari**:

Riduzione del 50% per:

- la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro che non rientra nei casi per i quali è prevista l'esenzione. La riduzione compete quando i predetti soggetti non abbiano determinato, in base all'atto costitutivo o allo statuto o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali quale oggetto esclusivo o principale;
- la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria;

- la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Per l'applicazione delle predette riduzioni, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione della tariffa.

2. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine e stendardi che abbiano una durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa standard ridotta a un decimo.
3. Per la pubblicità con proiezioni effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualora abbia durata superiore a 30 giorni, si applica, dopo tale periodo, la tariffa standard giornaliera pari alla metà.
4. Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili si applica la tariffa standard per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà.

Articolo 64 - Maggiorazioni della tariffa standard per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine e stendardi che ha superficie:
 - compresa fra mq.5,5 e mq.8,5, la tariffa è maggiorata del 50%;
 - superiore a mq.8,5 la tariffa è maggiorata del 100%.
2. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa standard è maggiorata del 100%.
3. Se per il medesimo impianto/mezzo pubblicitario trovano applicazione sia delle riduzioni che delle maggiorazioni della tariffa standard, si applicano prima le riduzioni e poi le maggiorazioni. Mentre se trovano applicazione solo riduzioni o solo maggiorazioni quella di maggiore misura assorbe quella di minore misura

Articolo 65 - Esenzioni

1. Sono esenti dal Canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni per tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengono indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè xxx") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo del Canone (e poi dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale d'indicare il luogo ove si realizza l'attività economica; anche in questo caso, ai fini dell'esenzione, valgono ovviamente (oltre al non superamento dei 5 mq. di superficie) le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette "insegne miste", ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all'attività esercitata e soggettività passiva del titolare. Sono considerate insegne d'esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili ("concessionari monomarca") nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti. Nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc...), oltre all'unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d'esercizio installate presso ogni singola "unità operativa";
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - I. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - II. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - III. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato;
- n) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- p) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si

effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

q) i passi carrabili e le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap od utilizzati per l'accesso a case rurali ed ai terreni agricoli. Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali da Stato, Regioni, Province, altri Comuni, A.S.L. e rappresentanze consolari, nonché da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. "c" del DPR n. 917 del 22.12.1986 e ss. modifiche ed integrazioni;

2. Non sono assoggettate al Canone le seguenti fattispecie:

- a) occupazioni occasionali di durata non superiore a 4 ore con ponti, scale pali, mezzi meccanici e operativi e simili per esecuzioni di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde pubblico, per traslochi ecc.;
- b) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purché siano posti in contenitori facilmente movibili, occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività e ricorrenze civiche e religiose, per tutta la durata delle stesse;
- c) occupazioni fino al massimo di un'ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- d) le occupazioni effettuate con balconi, tende solari poste a copertura dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- e) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili che siano poste a protezione delle vetrine o dei clienti del locale, mentre se contengono un messaggio pubblicitario sono considerati mezzi pubblicitari
- f) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- g) le occupazioni con rampe, pedane e simili per l'accesso ad attività;
- h) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate, nonché di vetture a trasporto animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate.
- i) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- j) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune di Orbetello limitatamente all'area di cantiere e salvo quanto diversamente stabilito nel capitolato di appalto;
- k) le occupazioni per aree di parcheggio affidate in concessione a terzi salvo che contrattualmente non sia stato diversamente stabilito;
- l) le occupazioni per aree vincolate a parcheggio libero e gratuito con spazi appositamente contrassegnati;
- m) le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari – eccetto le affissioni di manifesti - effettuate da enti del terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
- n) le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari – eccetto le affissioni di manifesti - effettuate dalle Pro loco, con sede nel territorio del Comune di Orbetello e iscritte all'apposito albo, in occasione dei festeggiamenti patronali.

Articolo 65-bis - Esenzione temporanea e facilitazioni per emergenza COVID

1. Limitatamente all'anno 2021 e in ragione delle azioni di contrasto alla diffusione del

Coronavirus e delle conseguenze del diffondersi della pandemia, fermo restando quanto potrà essere disposto e previsto con norma nazionale, si dispone l'esenzione dal versamento del Canone per l'occupazione per tutte le imprese esercenti attività economiche interessate all'occupazioni del suolo, sia queste annuali che temporanee, nonché concederne l'ampliamento ai pubblici esercizi e alle attività di ristorazione in genere, nell'ossequio dei criteri delle vigenti normative con particolare riferimento al codice della Strada. Nel caso di richiesta inoltrata da un pubblico esercizio e da un'attività artigianale di ristorazione, afferenti il medesimo spazio, è data priorità alla prima.

2. Spetta la Polizia Municipale provvedere agli opportuni sopralluoghi per verificare la possibilità della concessione di ampliamenti delle occupazioni esistenti, ovvero concedere l'uso di aree al di fuori dei criteri ordinari, sempre nel rispetto delle vigenti normative di salvaguardia pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento al Codice della Strada.
3. Le disposizioni di favore di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, cesseranno di avere vigore alla data del 31.12.2021.

Articolo 66 - Modalità e termini per il versamento

1. Per le **occupazioni permanenti**, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'atto autorizzativo. Per gli anni successivi il Canone per le occupazioni permanenti va corrisposto, in autoliquidazione entro il 30 aprile di ciascun anno, tenuto conto della tariffa deliberata per l'anno di riferimento.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio della concessione/autorizzazione
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'atto autorizzativo. Per gli anni successivi il Canone annuo va corrisposto, in autoliquidazione entro il 30 aprile di ciascun anno, tenuto conto della tariffa deliberata per l'anno di riferimento. Le stesse tempistiche trovano applicazione per la diffusione dei messaggi pubblicitari assoggettati a dichiarazione, il cui termine ultimo per il versamento è quello di presentazione della dichiarazione
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione e nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'autorizzazione. Le stesse tempistiche trovano applicazione per la diffusione dei messaggi pubblicitari assoggettati a dichiarazione, il cui termine ultimo per il versamento è quello di presentazione della dichiarazione.
5. Il Canone relativo a ciascuna concessione/autorizzazione o dichiarazione se di ammontare superiore a €. 1.000,00 può essere corrisposto in n. 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di interessi. Il mancato pagamento anche di una sola rata, comporta la decadenza dell'autorizzazione, preclude la concessione di future rateizzazioni e precludere il rilascio di nuove concessioni/autorizzazioni di occupazione suolo pubblico e di diffusione di messaggio pubblicitario. Per occupazioni ed esposizioni temporanee la durata del pagamento in forma rateale non potrà in ogni caso superare la durata dell'occupazione o dell'esposizione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del Canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui

all'art. 1, comma 835, della Legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio. Se la data di scadenza del versamento ricade in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Capo secondo: Canone per le Pubbliche Affissioni

Articolo 67 - Servizio pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica,- considerando come tali quelle comunicazioni su richiesta di altri soggetti pubblici, ritenute dal Comune di Orbetello di pubblico interesse -, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche o comunque aventi rilevanza economica.
2. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 507/1993. Con la stessa decorrenza, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Il Comune garantisce, in ogni caso, l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
3. La superficie complessiva degli impianti delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale è fissata in mq.180 pari a mq.12 per ogni 1000 abitati su una popolazione di 15.000 abitanti. Detta superficie include sia le affissioni dirette che quelle a domanda che quelle istituzionali sociali e senza rilevanza economica. In caso di aumento della popolazione si procederà all'adeguamento automatico delle superfici a cura dell'Ufficio comunale proposto al Canone per le affissioni.
4. La ripartizione percentuale è la seguente:
 - 40% per gli spazi di natura istituzionale, sociale comunque privi di rilevanza economica;
 - 50% per gli spazi per affissioni di natura commerciale;
 - 10% per gli spazi destinati all'affissione diretta da parte di privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico spazio.

Articolo 68 - Affissioni- prenotazioni- registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'Ufficio Comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del Canone, con allegato il bozzetto del manifesto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio Affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 69 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. Eventuali strisce da apporsi sui manifesti sono da considerarsi come quantità numerica aggiuntiva.
2. I manifesti devono essere fatti pervenire all'Ufficio Comunale, a cura del committente, almeno sette giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio, salvo esigenze particolari dell'Ufficio.
3. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento

della commissione, risultante dal registro cronologico di cui al precedente art.60.

4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Ufficio Comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate, con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso, quando il ritardo è superiore a 10 giorni dalla data che era stata richiesta, l'Ufficio Comunale provvede a darne tempestivamente comunicazione per iscritto.
6. La mancanza di spazi disponibile deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'Ufficio Comunale o al concessionario del servizio entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'Ufficio Comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'Ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
8. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti non consenta l'affissione del numero di manifesti pervenuti o per un periodo inferiore a quello richiesto, l'Ufficio Comunale o il concessionario del servizio provvede ad avvertire il committente. Se entro 5 giorni dalla comunicazione la commissione non viene annullata, l'Ufficio Comunale o il concessionario del servizio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente del Canone eccedente. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'Ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno smaltiti, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso parziale o totale del Canone per le affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'Ufficio Comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quello di cui spetta il rimborso.
9. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del Canone dovuto.
10. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione, i relativi spazi.
11. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno smaltiti senz'altro avviso.
12. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di €. 25 (euro venticinque) per commissione.
13. Nell'Ufficio Comunale preposto devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - le tariffe del Canone;
 - l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
 - il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 70 - Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

1. Il Canone per le pubbliche affissioni è dovuto da coloro che richiedono il servizio ed in solido

con coloro nel cui interesse il servizio è richiesto e la tariffa è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale, alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.

2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, la tariffa è maggiorata del 50 per cento.
3. Il pagamento del Canone per le pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità previste dal presente regolamento; in difetto di versamento non si darà seguito alla commissione.
4. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono stabiliti nella delibera di Giunta comunale di determinazione delle tariffe del Canone.

Articolo 71 - Riduzioni ed esenzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.I manifesti e le locandine di cui alle lettere a), b), c), e d) non potranno fruire della riduzione della tariffa qualora contengano sponsorizzazioni commerciali in una superficie superiore a 300 centimetri quadrati o vengano affissi abusivamente.
2. Sono esenti dal Canone relativo alle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni del Comune esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle Province e città metropolitane in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti e regolarmente autorizzati.
3. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni proprie che il Comune esercita secondo le Leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
4. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di Legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
5. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Articolo 72 - Spazi privati per le affissioni

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari individuati, la Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. Gli spazi sono assegnati dalla Giunta Comunale che approva anche la relativa convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, che non potrà essere superiore a 5 (cinque anni) ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (es.: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, e simili).
3. L'istanza della ditta o società viene istruita e proposta dall'ufficio preposto alle gestione delle affissioni di concerto con l'ufficio Tecnico.
4. In ogni caso lo stesso soggetto privato non potrà possedere più del 50% degli spazi privati destinati alle affissioni.
5. Il canone di cui al comma 2 del presente articolo non è assorbito dal Canone dovuto per la diffusione del messaggio pubblicitario che rimane comunque dovuto.
6. Per l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e riscossione coattiva si applicano le disposizioni previste per il Canone dai successivi articoli del presente Regolamento.

Capo terzo: accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria

Articolo 73 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla liquidazione, accertamento e riscossione e rimborso del Canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Funzionario Responsabile che emette il titolo autorizzatorio ovvero in caso di comunicazione/dichiarazione al Responsabile dell'Ufficio preposto. E' facoltà del Comune nell'ottica della migliore funzionalità gestionale dell'entrata nominare un Funzionario responsabile per la occupazione ed un altro Funzionario responsabile per la diffusione dei messaggi pubblicitari.
2. In caso di affidamento della gestione del Canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 74 - Accertamento

1. Il Comune, i in proprio tramite il Servizio competente alla gestione dell'entrata, ovvero tramite il Concessionario in caso di affidamento dell'entrata, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero del Canone non versato integralmente o parzialmente alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie abusive, nonché all'irrogazione delle sanzioni, se dovute, come disciplinate dal successivo art. 76, mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge n.160/2019 Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di Canone, sanzioni, indennità e interessi, risulti inferiore a euro 12,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del Canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.
2. Il Servizio comunale, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, può provvedere alla ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni del vigente Regolamento

comunale delle Entrate.

4. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario

Articolo 75 - Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni di suolo e alla diffusione di messaggi pubblicitari si applicano, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della legge 160/2019 e dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, le seguenti indennità e sanzioni:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente un'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
 - c) ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (es. obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge 160/2019 e in via residuale dalla legge 689/1981, le violazioni al presente Regolamento che non incidono sul canone versato o da versare, sono sanzionate con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
 - d) nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.
 - e) l'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
 - f) il pagamento dell'indennità e della sanzione, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
 - g) la richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione, non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziali all'abuso e sempre che non vi siano morosità per tributi comunali pregressi, anche se non definitivamente accertate.

Articolo 76 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per canone, indennità, sanzioni amministrative pecuniarie ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa ed il sistema di

riscossione vigente.

Articolo 77 - Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del Codice Civile, da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. Il Comune deve evadere le suddette richieste entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno, o nei successivi.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 77bis – Rimborsi per casi particolari

1. Oltre ai motivi di pubblico interesse che non rendendo più possibile l'occupazione o che la rendano possibile a condizioni diverse dalla concessione originaria, nelle procedure già descritte nel presente regolamento, è altresì ammesso il rimborso delle somme sostenute a titolo di canone per occupazione di aree pubbliche, previo comprovato accertamento di particolari condizioni che hanno pregiudicato la regolare e piena fruizione delle aree oggetto di concessione, dietro espressa richiesta del concessionario, comprensiva della prova della mancata fruizione del suolo pubblico da presentarsi anticipatamente o contestualmente all'inizio del periodo di mancato utilizzo.
2. Le condizioni che possono concorrere a motivare la richiesta di rimborso del canone versato si configurano in:
 - a) calamità naturali;
 - b) eventi eccezionali dovuti a particolari condizioni climatiche ed atmosferiche;
 - c) disagi di natura igienico sanitaria, ingenerate dalla fauna locale o da particolari condizioni climatiche ed atmosferiche;
 - d) particolari eventi e condizioni, da sottoporre alla valutazione della Giunta Municipale, sentiti i pareri tecnici degli uffici competenti.
3. Le somme oggetto di richiesta di rimborso, in caso di positiva conclusione del relativo procedimento amministrativo, potranno essere restituite:
 - a) Tramite bonifico, sulle coordinate bancarie indicate dal richiedente;
 - b) Tramite compensazione da calcolare sull'importo del canone di una nuova eventuale concessione di utilizzo aree pubbliche

Articolo 78 - Interessi sugli accertamenti

1. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Articolo 79 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione disciplinate dal presente regolamento sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 80 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Qualora alla data di entrata in vigore del Canone in base alla normativa nazionale non fossero state deliberate le Tariffe, il pagamento del Canone avverrà in via provvisoria tenuto conto delle tariffe per le tipologie di occupazioni e forme di pubblicità deliberate per l'anno 2020, salvo conguaglio che avverrà d'ufficio e con formale comunicazione di invito alla regolarizzazione da notificare al concessionario e/o al soggetto autorizzato. Nel caso di conguaglio a favore del soggetto obbligato al Canone, le maggiori somme sono considerate in acconto per le ulteriori somme dovute a titolo di Canone, salvo espressa richiesta di rimborso. L'invito alla regolarizzazione è competenza dell'Ufficio comunale preposto al controllo del versamento del Canone.

ALLEGATI

- All. 1) Elenco classificazione strade;
- All. 1bis) Norme tecniche piano generale;
- All. 2) Impianti Ansedonia;
- All. 3) Impianti Giannella;
- All. 4) Impianti Talamone;
- All. 5) Impianti Albinia;
- All. 6) Impianti Fonteblanda;
- All. 7) Impianti Orbetello